

contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal Disciplinare di gara, a mezzo di polizza fideiussoria che costituisce l'allegato n. 1 al presente contratto;

- che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

* * *

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida con il presente contratto all'Affidatario, che accetta, la realizzazione del servizio di manutenzione evolutiva del Sistema FPF e la prosecuzione ed il potenziamento dei servizi in essere di Housing, Help-Desk e manutenzione adattativa e correttiva del Sistema stesso.

2. L'Affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle seguenti attività:

A. Sviluppo software e MEV

Tale attività prevede la realizzazione di nuove funzionalità e/o la modifica di funzionalità esistenti nel Sistema Informatico di Fondimpresa per la gestione dei Piani formativi (da qui indicato come FPF).

Rientrano nel presente servizio sia gli interventi di manutenzione evolutiva (MEV) sia la personalizzazione di prodotti di mercato per il periodo di 36 mesi.

Il servizio deve essere espletato in accordo con un "Piano di Sviluppo software e MEV" ed un "Piano della qualità" prodotti in allegato all'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara.

Nell'ambito del servizio di sviluppo e manutenzione si possono individuare i sottoservizi:

- Sviluppo e manutenzione evolutiva:

- analisi, progettazione, implementazione, testing e deployment di nuove funzionalità e/o moduli applicativi;
 - analisi, progettazione, implementazione, testing e deployment per la modifica di funzionalità già esistenti;
 - servizio di manutenzione correttiva delle nuove funzionalità e delle modifiche (ivi compresi gli errori di regressione ed indipendentemente dall'avvio del servizio di cui alla successiva lettera B);
 - formazione del personale sulle nuove funzionalità e sulle modifiche;
 - documentazione tecnica e d'utente (ivi compreso aggiornamento del CBT).
- Personalizzazione di prodotti di mercato:
 - analisi dei requisiti;
 - realizzazione delle procedure non coperte dall'applicativo nativo (personalizzazioni, adeguamenti del software ed eventuali altre realizzazioni ad hoc);
 - testing;
 - manutenzione correttiva del prodotto software "personalizzato" (ivi compresi gli errori di regressione ed indipendentemente dall'avvio del servizio di cui alla successiva lettera B);
 - formazione del personale sulle nuove funzionalità e sulle modifiche
 - documentazione tecnica e utente (ivi compreso aggiornamento del CBT).

I servizi di cui sopra verranno attivati a richiesta del Committente e devono prevedere l'intero ciclo di sviluppo (analisi, implementazione, testing, deployment, collaudo, manutenzione, formazione e documentazione).

Per la realizzazione del servizio l'Affidatario dovrà utilizzare un proprio ambiente di sviluppo e di testing conforme all'architettura di esercizio dell'applicazione (anche mediante meccanismi di virtualizzazione delle risorse).

B. Manutenzione adeguativa e correttiva

Manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa del sistema FPF (attuale sistema e futuri sviluppi) a partire dal 20 novembre 2009, alla scadenza del preesistente contratto, fino alla conclusione dei servizi oggetto del presente contratto.

Deve essere garantito prima dell'avvio del servizio un periodo di affiancamento per subentro della durata di due mesi.

Il servizio qui descritto si applica all'intero patrimonio software applicativo compreso quello sviluppato precedentemente al contratto e ad ogni sua successiva modificazione dovuta alle attività svolte per questo e per qualsiasi altro servizio del contratto, senza che ciò comporti, per questo servizio, alcuna variazione nel corrispettivo economico riconosciuto all'Affidatario che si considera invariabile e omnicomprensivo.

Interventi di manutenzione evolutiva di dimensione superiore a 20 FP (8 gg/uomo) non rientrano nel servizio di manutenzione, ma in quello di Sviluppo software e MEV. Tutte le altre tipologie di interventi (manutenzione) sono invece da considerarsi compresi.

Il servizio riguarda le attività di manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa da applicarsi:

- all'infrastruttura SW di base, di comunicazione e middleware costituente il sistema;
- a tutto il software applicativo realizzato dall'Affidatario, nonché a tutti i pacchetti software forniti per l'erogazione di tutti i servizi richiesti;
- al patrimonio informativo del sistema.

C. Help-Desk

Deve essere reso disponibile, a partire dal 20 novembre 2009, alla scadenza del preesistente contratto fino alla conclusione dei servizi oggetto di questa procedura un servizio di help-desk di primo livello per:

- fornire all'utente informazioni sull'utilizzo dell'applicazione;
- raccogliere segnalazioni su eventuali anomalie di funzionamento (software/hardware) per poi trasferirle per la risoluzione al secondo livello (servizi di manutenzione SW e HW);
- trasferire, eventualmente in maniera automatica, le telefonate relative a quesiti non strettamente inerenti l'utilizzo dell'applicazione ad un help desk di secondo livello gestito dal Committente.

Deve essere garantito prima dell'avvio del servizio un periodo di affiancamento per subentro della durata di due mesi.

Il servizio deve essere erogato in accordo con le seguenti indicazioni:

- per l'erogazione del servizio di Help-Desk l'Affidatario deve prevedere la costituzione di una apposita struttura logistica ed organizzativa, di una adeguata infrastruttura tecnologica, comprensiva di tutte le componenti HW, SW e telematiche necessarie per l'erogazione del servizio stesso e gestita da proprio personale dotato di adeguata preparazione professionale;
- il servizio prevede una attività di dimensionamento iniziale delle strutture suddette e una attività di monitoraggio e di adeguamento costante delle stesse alle esigenze del Committente. Sono a carico dell'Affidatario sia gli oneri derivanti dalla gestione e dalla manutenzione della infrastruttura tecnologica (informatica e telematica), sia il costo dei servizi telefonici necessari per l'espletamento dell'attività;
- il servizio offerto dovrà essere comprensivo:
 - della registrazione delle informazioni di traffico a livello giornaliero, al fine di consentire la produzione di tabulati statistici relativi a diversi periodi di osservazione;
 - della conduzione, per tutta la durata del progetto, di un sistema informatico di "Gestione FAQs" (Frequently Asked Questions) (parte integrante del sistema oggetto di questo contratto) finalizzato a fornire un supporto operativo sia ai tecnici incaricati del servizio di assistenza, sia agli stessi utenti, sulla base della storicizzazione sistematica delle informazioni attinenti le richieste di assistenza acquisite e risolte e le relative modalità di risoluzione;
 - della predisposizione e gestione di un numero verde telefonico, di una casella e-mail e di un ulteriore numero verde da utilizzarsi quale servizio FAX per l'acquisizione delle richieste di assistenza.

Il servizio dovrà essere fornito da almeno due operatori (in contemporanea) con l'utilizzo di quattro linee telefoniche, con orario 9:00-18:00 dal lunedì al venerdì e 9:00-13:00 il sabato.

D. Housing e Manutenzione HW

Servizio di Housing, di conduzione tecnica e manutenzione preventiva, correttiva ed adeguativa, a partire dal 20 novembre 2009, alla scadenza del preesistente contratto, e fino alla conclusione dei servizi oggetto del presente servizio, dell'infrastruttura HW e di rete del sistema FPF ivi compresa la VPN tra il sito di Housing e la sede del Committente per consentire l'integrazione tra il sistema FPF ed il sistema di gestione contabile del

Committente. Si precisa che l'Housing è riferito anche al sito web del Committente ospitato sul web server.

Deve essere garantito, prima dell'avvio del servizio, un periodo di affiancamento per subentro della durata di due mesi.

Tale servizio deve comprendere la migrazione (comprensiva di trasporto) dei sistemi dal sito di Housing preesistente a quello proposto dall'Affidatario. La fase di migrazione deve essere svolta garantendo un fermo applicativo non superiore alle 24h, pianificato con almeno 2 settimane di anticipo.

Il servizio prevede la conduzione tecnica, la manutenzione, sia preventiva che a richiesta, on site.

3. L'Affidatario si obbliga a cedere al Committente la proprietà piena di tutti i prodotti sviluppati nell'ambito del servizio oggetto del presente contratto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 12 del presente contratto.

4. Le attività suelencate sono specificate, in dettaglio, nel Capitolato tecnico, allegato al presente contratto nonché pubblicato sul sito web www.fondimpresa.it.

5. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e in conformità al progetto di base specificato nel capitolato tecnico, il Committente si riserva di richiedere all'Affidatario l'esecuzione di servizi analoghi, per un importo massimo di euro 412.690,00 + IVA.

ARTICOLO 3

Gruppo di lavoro

1. Deve essere costituito un gruppo di lavoro misto, composto dai responsabili del progetto dell'Affidatario e del Committente, che ne seguirà tutte le fasi. In particolare, il gruppo, prima che si passi alla fase implementativa, deve approvare, mediante sottoscrizione, tutti i documenti di specifica delle funzionalità.

2. Tale gruppo di lavoro può riunirsi, a discrezione del Committente o su richiesta formale dell'Affidatario, presso la sede indicata dal Committente stesso.

3. Al fine di consentire ai responsabili del Committente l'accesso in tempo reale alla documentazione di progetto durante tutte le fasi dello stesso, l'Affidatario deve predisporre un opportuno repository interrogabile tramite interfaccia web.

4. L’Affidatario deve nominare un proprio Responsabile di progetto al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall’Affidatario stesso nell’esecuzione del servizio. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente e garantirà tra l’altro la necessaria assistenza consulenziale al Committente al fine delle interazioni con sistemi di organizzazioni sociali, enti ed istituzioni.

ARTICOLO 4

Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l’Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Regolamento (CE) n. 68/2001 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006;
- D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
- Art. 118 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i..

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

ARTICOLO 5

Disciplina contrattuale del rapporto

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:

- il presente contratto d’appalto;
- il Bando e il Disciplinare di gara;
- il Capitolato tecnico (allegato n. 2 al presente contratto);
- l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’Affidatario in sede di gara (allegati nn. 3 e 4 al presente contratto);
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto d’appalto e nei documenti sopra menzionati.

2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

ARTICOLO 6

Esatta conoscenza del servizio da eseguire

1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del medesimo.

ARTICOLO 7

Luogo di esecuzione del contratto

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell’Affidatario, del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.

ARTICOLO 8

Variazioni del servizio

1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo previsto in contratto al successivo art. 9, l’Affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguito.

3. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

ARTICOLO 9

Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dell'appalto, inteso quale costo forfettario ed onnicomprensivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, è stabilito in euro _____, __ (...../__) al netto d'IVA, corrispondente all'importo offerto in sede di gara dall'Affidatario.
2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.
3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 10

Modalità di pagamento

1. Il Committente corrisponderà all'Affidatario l'importo di cui all'articolo precedente secondo le seguenti specifiche modalità:
 - l'erogazione di un anticipo, pari al 10% del predetto importo, previa presentazione della relativa fattura (pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa), comprensivo del primo canone trimestrale per i servizi di Manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa SW, di Help-Desk e di Housing e manutenzione HW. L'importo del predetto anticipo verrà gradualmente recuperato nel corso dei pagamenti successivi.
 - per il servizio di Manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa SW, a partire dalla data di attivazione del servizio, l'erogazione di canoni trimestrali, ciascuno di importo pari ad € _____, __ – così come indicato nell'offerta economica presentata dall'Affidatario in sede di gara – fino a complessivi € _____, __, pagati anticipatamente per il relativo periodo di vigenza contrattuale previa presentazione della relativa fattura (pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa);
 - per il servizio di Help-Desk, a partire dalla data di attivazione del servizio, l'erogazione di canoni trimestrali, ciascuno di importo pari ad € _____, __ – così come indicato nell'offerta economica presentata dall'Affidatario in sede di gara – fino a complessivi € _____, __, pagati anticipatamente per il relativo periodo di vigenza contrattuale previa presentazione della relativa fattura (pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa);

- per il servizio di Housing e manutenzione HW, a partire dalla data di attivazione del servizio, l'erogazione di canoni trimestrale, ciascuno di importo pari ad € _____,___ – così come indicato nell'offerta economica presentata dall'Affidatario in sede di gara – fino a complessivi € _____,___, pagati anticipatamente per il relativo periodo di vigenza contrattuale previa presentazione della relativa fattura (pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa);

- per il servizio di Sviluppo software e MEV, il pagamento avverrà, in accordo a quanto previsto nel "Piano di Sviluppo software e MEV" e nel "Piano della qualità del servizio di Sviluppo software e MEV" prodotti dall'Affidatario in sede di offerta tecnica, sulla base di verifica positiva di stati di avanzamento del codice sviluppato valutato in FP o gg/uomo così come previsto nella rendicontazione di cui al paragrafo 5.7 del Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara, con cadenza trimestrale. Per ogni positivo riscontro dello stato di avanzamento il Committente corrisponderà, previa presentazione di relativa fattura (pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa), un acconto pari al costo delle gg/uomo effettivamente svolte dall'Affidatario tenendo conto del costo unitario per gg/uomo e per FP indicato nell'offerta economica presentata dall'Affidatario in sede di gara.

2. Il pagamento di tutti gli importi di cui al precedente comma sono subordinati al rilascio da parte del Committente di certificazioni di regolare esecuzione dei relativi servizi ed anche, secondo quanto prevede il successivo art. 14, all'effettuazione di positivo collaudo eseguito dal gruppo di collaudo nominato dal Committente.

3. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. _____, intestato a "_____" presso "_____", codice IBAN _____.

ARTICOLO 11

Tempi di esecuzione – Penali

1. I servizi indicati al precedente art. 2, lettera A, devono essere avviati a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto tra il Committente e l'Affidatario. Il Committente si riserva in ogni caso di chiedere in caso di urgenza l'immediato avvio delle attività prima della stipula del contratto.

2. L'erogazione dei servizi indicati al precedente art. 2, lettere B, C e D, deve avere inizio il giorno 20/11/2009, alla naturale scadenza dell'attuale contratto in essere per tali servizi. Per i predetti servizi è previsto un periodo di due mesi di affiancamento secondo le modalità e i tempi previsti nel "Piano di subentro" allegato all'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara.

3. Tutte le attività oggetto del presente contratto si concludono allo scadere del trentaseiesimo mese decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del servizio, se anticipata ai sensi del precedente comma 1.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini previsti ai precedenti commi 1 e 2 viene applicata sul primo pagamento successivo una penale nella misura dell'1% (unoperceto) del corrispettivo netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento di 10 (dieci) giorni, oltre i quali il Committente si riserva di avviare le procedure per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1662, comma 2 del codice civile.

5. Inoltre, nel caso in cui il valore degli indicatori definiti superi le soglie stabilite per più di un mese consecutivo sono applicate le ulteriori seguenti penali:

- Penali per il servizio di Sviluppo Software e MEV
 - Esito Collaudo: NEGATIVO 5% dell'importo previsto con un minimo di € 200 (duecento).
 - Rispetto dei tempi concordati: ≤ 10 gg 0,5% dell'importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento), > 10 gg 0,5% dell'importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni 10 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.
 - Tempo di rilascio: ≤ 5 gg 1% dell'importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento), > 5 gg 1% dell'importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni 5 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.
 - Difettosità: Vedi tabella definizione LdS 10% dell'importo previsto per il nuovo sviluppo in caso di violazione della soglia prevista.
- Penali per il servizio di conduzione tecnica
 - Disponibilità totale
Criterio e valore minimo: $D_{tot}(C_t) \geq 95\%$ durante il periodo di conduzione tecnica. Per ogni riduzione dello 0,2% (zerovirgoladuepercento) rispetto al

predetto valore minimo, da valutarsi durante il periodo di conduzione tecnica del nuovo Sistema, viene applicata una penale pari a € 30 (trenta) (tale penale si applica anche all'ambiente di test nei periodi segnalati di vigenza SLA).

- Accessibilità

SESSIONI ATTIVE	ACCESSIBILITÀ	PENALE	
		CAUSALE	IMPORTO
fino a 1000	Garantita nel 100% dei casi	Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione.	€ 150
da 1001 a 2000	Garantita nel 80% dei casi	Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione.	€ 120
da 2001 a 3000	Garantita nel 60% dei casi	Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione.	€ 100
da 3001 a 4000	Garantita nel 50% dei casi	Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione.	€ 80
da 4001 a 5000	Garantita nel 40% dei casi	Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione.	€ 50
Oltre le 5000	Non garantita		

- Penali per il servizio di manutenzione (si applicano anche all'ambiente di test)

- Tempi medi di intervento hw, sw di base e di servizio

Criterio e valore minimo: tempo medio di intervento inferiore a 4 ore lavorative. Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al minimo viene applicata una penale di € 50 (cinquanta).

- Tempi medi di ripristino hw, sw di base e di servizio

Criterio e valore minimo: tempo totale di ripristino inferiore a 4 ore lavorative. Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al minimo viene applicata una penale di € 100 (cento).

- Tempi medi di intervento sw applicativo

Criterio e valore minimo: tempo medio di intervento inferiore a 4 ore lavorative. Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al minimo viene applicata una penale di € 50 (cinquanta).

- Tempi medi di ripristino sw applicativo

Criterio e valore minimo: tempo medio totale di ripristino inferiore a 4 ore lavorative per “malfunzionamenti bloccanti”, inferiori a 16 ore lavorative in caso di “malfunzionamenti non bloccanti”. Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al minimo viene applicata una penale di € 100 (cento) per il primo tipo e di € 50 (cinquanta) per il secondo tipo.

- Penali per il servizio di Help-Desk

- Orario di servizio del Call-Center

Criterio e valore massimo: tolleranza del 1% su base giornaliera. Al superamento del predetto valore massimo, viene applicata una penale pari ad € 50 (cinquanta), per ciascun singolo aumento dello 0,5% di detta tolleranza.

- Servizio delle chiamate

Criteri e valori minimi: percentuale di chiamate entranti perdute: $\leq 4\%$; tempo massimo di attesa: ≤ 20 secondi nel 95% dei casi; rapporto chiamate/linee entranti: ≤ 1 per il 95% dell'orario di servizio. Al superamento di uno qualsiasi dei predetti valori minimi, viene applicata una penale pari ad € 50 (cinquanta), per ciascun singolo aumento del 1% di detti valori limite.

Le penali indicate nel presente comma non operano per primi 6 (sei) mesi contrattuali e, dal momento della loro efficacia, sono cumulabili nel caso in cui più di un indicatore di differente fascia fuoriesca dalle soglie definite. Inoltre, nel caso in cui il valore degli indicatori si discosti dallo standard o superi le soglie stabilite per più di tre mesi consecutivi o per più di quattro volte in un anno, si determineranno le condizioni per la risoluzione del contratto.

5. Tutte le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

ARTICOLO 12

Brevetti e diritti d'autore

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.

2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.

3. L’Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L’Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l’Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l’eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell’Affidatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.

4. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso o la gestione da parte del Committente di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente contratto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, il Committente può chiedere all’Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo:

- la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti in modo da eliminare la violazione;
- di ottenere, per il Committente, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
- di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze del Committente garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
- di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate dal Committente, salvo una adeguata riduzione per l’uso, i danni e l’obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Sistema FPF in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l’inadempimento da parte dell’Affidatario.

ARTICOLO 13

Sospensione e proroghe

1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.

2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 18 del presente contratto.

3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, ivi inclusi fra essi i soggetti attuatori dei programmi formativi e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 14

Collaudo - Verifica e controllo sull’attività

1. Il Committente può effettuare uno più collaudi per ogni attività di sviluppo svolta nell’ambito dei servizi di “Sviluppo Software e MEV” e di “manutenzione adattativa e correttiva”.

2. I collaudi delle predette attività sono eseguiti da un gruppo di collaudo nominato dal Committente.

3. A seguito di ciascun collaudo viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto dal gruppo di collaudo, per il Committente da un proprio funzionario a ciò delegato, per l’Affidatario dal Responsabile di Progetto, nel quale siano almeno indicate le seguenti informazioni:

- l’oggetto del collaudo;
- la tipologia di collaudo (provvisorio o definitivo);
- la data di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo;

- il contesto operativo in cui è stato effettuato il collaudo, con l'indicazione dell'infrastruttura HW, SW di base/di servizio, SW applicativo utilizzata;
- i prodotti, i servizi e le prestazioni esaminate;
- le procedure seguite per l'esecuzione del collaudo, in accordo con quanto a tal proposito indicato nel Piano di Qualità del progetto;
- i risultati ottenuti;
- l'esito del collaudo.

4. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.

5. Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all'uopo delegato.

6. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.

7. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

8. Qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 18.

ARTICOLO 15

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte del servizio. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 18, con rivalsa sulla cauzione presentata.

2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del Committente. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’affidatario può ricorrere al subappalto limitatamente alle parti del servizio preventivamente indicate in sede di gara e previa autorizzazione scritta del Committente. In ogni caso, non sono subappaltabili le attività di “Sviluppo software e MEV” di cui al precedente art. 2 lettera A.
4. Fermo quanto sopra, l’Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento mediante il medesimo gruppo di lavoro indicato in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

ARTICOLO 16

Riservatezza

1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 17

Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata, previa deduzione di crediti del Committente verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per

tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

2. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

3. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 18

Risoluzione del contratto

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- b) qualora l'ammontare della penale per ritardata ultimazione superi il 10% (diecipercento) del corrispettivo del contratto e nelle altre ipotesi previste dal precedente art. 11;
- c) nell'ipotesi prevista dal precedente art. 13 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
- d) qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 14;
- e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 15;
- f) nell'ipotesi prevista nel precedente art. 16;
- g) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 17;
- h) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 17;

- i) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- j) nel caso in cui venga ritirata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata all’Affidatario o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai sei mesi;
- k) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

ARTICOLO 19

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 20

Garanzia

1. L’affidatario è tenuto a garantire, per tutta la durata del contratto e fino a 2 (due) mesi oltre la scadenza del contratto, ovvero a decorrere dal collaudo finale, se successivo al termine di scadenza del contratto, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, essendo tale attività remunerata con il corrispettivo contrattuale complessivo di cui al precedente art. 9.
2. Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l’Affidatario deve attenersi alle modalità per la manutenzione correttiva previste nel Capitolato di gara e nella propria offerta tecnica.

3. In caso di inadempienza da parte dell’Affidatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Committente si riserva di agire per il risarcimento dei danni, anche indiretti, che gli dovesse derivare.

ARTICOLO 21

Spese contrattuali – IVA – Registrazione – Condizione risolutiva

1. Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di registrazione nella misura fissa.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di appalto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

ARTICOLO 22

Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Roma, _____

Il Committente

(_____)

L’Affidatario

(_____)

L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 8 (Variazioni del servizio);
- art. 9 (Corrispettivo dell’appalto);
- art. 10 (Modalità di pagamento);
- art. 11 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 13 (Sospensione e proroghe);
- art. 15 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto);
- art. 19 (Controversie).

Roma, _____

L’Affidatario

(_____)

Allegato n. 1: polizza fideiussoria

Allegato n. 2: Capitolato tecnico

Allegato n. 3: offerta tecnica

Allegato n. 4: offerta economica